



SENT. N. 38/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23549 del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

-R.G., c.f. *omissis*, nato ad *omissis*, il

omissis, residente a *omissis*, in Via *omissis*,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale agli atti, dall'Avv. Luciano Pronzello, con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo sito in Novara, Via Azario n. 10,

PEC: avvlucianopronzello@pec.ordineavvocatinovara.it.

VISTO il D.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024, il Magistrato relatore Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Primo Referendario Carlo Alberto Martini e l'Avvocato Alberto Savatteri per parte convenuta, su delega dell'Avv. Pronzello, come da verbale.

PREMESSO

La Procura contabile presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio il convenuto indicato in epigrafe per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma complessiva di euro 14.079,64, di cui euro 9.079,64 a titolo di danno patrimoniale ed euro 5.000,00 a titolo di danno all'immagine, in relazione alla condotta penalmente rilevante (ex art. 615 ter, II comma, n. 1 c.p. - accessi informatici abusivi) posta in essere dal Maresciallo Capo R.G.

in servizio presso la Compagnia Guardia di Finanza di Novara tra il gennaio 2016 e il marzo 2017.

Tale condotta è stato oggetto di rinvio a giudizio in data 21 dicembre 2017, a cui è seguita la sentenza n. 761 del GIP del Tribunale di Torino in data 16 maggio 2018 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile al 6 giugno 2018.

La condotta è sfociata anche nella sospensione disciplinare di R.

G. in data 23 novembre 2018.

È dell'11 maggio 2018 l'atto di costituzione in mora per il danno all'immagine e del 20 dicembre 2021 quello per il danno patrimoniale.

L'invito a dedurre è stato notificato in data 23 marzo 2023.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria dell'8 giugno 2023, chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante la corresponsione della somma di importo pari al 50% del danno erariale quantificato in citazione in euro 14.079,64, allegando parere favorevole

reso dalla Procura contabile in data 29 maggio 2023, alla definizione del giudizio mediante il pagamento della somma di euro 7.039,82 (pari al 50 per cento della somma chiesta in citazione pari ad euro 14.079,64).

A seguito della camera di consiglio del 20 settembre 2023, il Collegio, con decreto n. 27/2023, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato nell'importo complessivo di euro 7.039,82 (settemilatrentanove/82) a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e ha fissato in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, il termine per il versamento degli importi sopra indicati in favore dell'amministrazione sopra indicata, con onere di deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale - in data anteriore a quella dell'udienza del 17 gennaio 2024 fissata per la definizione del giudizio - della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.

All'udienza del 17 gennaio 2024 il Collegio, preso atto che dagli atti risultava la documentazione comprovante il pagamento da parte del convenuto, ma non quella comprovante l'avvenuto incasso da parte dell'amministrazione della somma indicata con il decreto n. 27/2023, ha rinviato all'udienza del 21 febbraio 2024 per la verifica della suddetta documentazione.

All'udienza del 21 febbraio 2024 il Collegio ha riscontrato l'avvenuto tempestivo pagamento, come stabilito nel decreto n. 27/2023, comprovato dalla seguente documentazione agli atti:

-quietanza di cui alla nota della Guardia di Finanza 0050371/2024 del 15 febbraio 2024 con ricevuta del versamento all'erario n. 21098 del 14 febbraio 2024 per euro 7.039,82;

-quietanza della Tesoreria Centrale del 14 febbraio 2024 id. operaz. quiet.
2567224 2096409 009125472.

La regolarità e l'adeguatezza di tale documentazione sono state verificate con
l'adesione del PM nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio con rito
abbreviato nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
composizione collegiale,

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più
dovuto da parte convenuta.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione
delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024, con
l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Alessandra Olessina, Consigliere estensore

Ivano Malpesi, Consigliere

Il Giudice estensore

Alessandra OLESSINA

F.to digitalmente

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 16/04/2024

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 16/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente